

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 2 del 11-01-2023

Supplemento n. 6

mercoledì, 11 gennaio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	6
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	7
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 2 gennaio 2023, n. 23 - certificato il 3 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua nel Comune di Casole d'Elsa per il mantenimento degli scarichi IDL Pievescola CAESR04, Il Merlo CAESN02, Il Merlo 2 CAESN05. Pratica SiDIT n. 4148/2022.	
.	7
DECRETO 2 gennaio 2023, n. 28 - certificato il 3 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area dema- niale del corso d'acqua denominato Borro del Giglio, Località Stelo e Paradiso in Comune di Montevarchi (AR) per attraver- samento sommergibile. Pratica SiDIT 64/2022.	
.	13
DECRETO 2 gennaio 2023, n. 36 - certificato il 3 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2559584 - Con- cessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denomi- nato Fiume Arno AV 15569, in loc. Vado del Comune di Ca- polona per l'esecuzione di elettrodotto aereo a BT. Pratica Si- DIT 3670/2022.	
.	19
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25864 - certificato il 30 dicembre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Pie- tramara nel Comune di Rufina per l'esecuzione di attraversa- mento con rete in fibra ottica staffata a ponte. Pratica Si- DIT 5190/2022.	
.	25
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25866 - certificato il 30 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sot- terranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di San Casciano in V.P. FI), N.C.T. foglio n. 3 particella n. 32 - Conc. 4396 SIDIT Pratica n. 174/2020 Proc. n. 189/2020.	
.	31
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25868 - certificato il 30 dicembre 2022
R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016,
L.R. 50/2021. Pratica n. 2549, SIDIT n. 1255/2022. Autoriz-
zazione e concessione idraulica per realizzare alcuni tratti della
nuova rete fognaria di Gramolazzo - ramo di Gorfigliano, in lo-
calità Gorfigliano nel Comune di Minucciano (LU).

35

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25871 - certificato il 30 dicembre 2022
Pratica SiDIT n. 1773/2019 (Proced. n. 4091/2022) - Con-
cessione di area demaniale di mq 33.900 per uso campo di ga-
ra di pesca sportiva (tip. 2.5), lungo le pertinenze del fiume
Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto.
Concessionario: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica -
Sez. Provinciale di Grosseto.

42

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25881 - certificato il 30 dicembre 2022
Pratica SIDIT n. 3476/2022- Concessione di derivazione acque
pubbliche da invaso ad uso agricolo, nel comune di Moteroni
d'Arbia (SI).

52

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25882 - certificato il 30 dicembre 2022
Pratica SiDIT n. 4102/2022 - Concessione di area demaniale
di mq 915 per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip.
8.3), lungo tratti del fosso del Maccalubrio (TS26635,TS26581)
e del suo affluente privo di denominazione (TS26081), ed auto-
rizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva lungo le
pertinenze idrauliche dei fossi sopracitati e lungo le pertinenze
(aree private) del fosso della Rilucia (TS27110, TS27313), in
località Maccalubrio nel comune di Civitella Paganico (GR).
Concessionario: LErica S.R.L.

56

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25903 - certificato il 30 dicembre 2022
T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sot-
terranee per uso agricolo prelievo ubicato nel comune di Greve
in Chianti (FI), N.C.T. foglio n. 148 particella n. 201 (ex 5) -
SIDIT Pratica n. 434097/2020 Proc. n. 5499/2022.

66

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25907 - certificato il 30 dicembre 2022
RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area de-
maniale per scarico di acque reflue industriali in cls diam. cm.
40, nel corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Locali-
tà Castellina Scalo nel Comune di Monteriggioni (SI). Pratica
SiDIT 8618/2019.

70

DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25918 - certificato il 2 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO mediante un'opera di presa ubicata in località MASSOLINA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RIGNANO SULL'ARNO al foglio di mappa n. 12 particella n. 2 - Pratica SIDIT n. 411622/20 proc. 5326/22 (Interna n. 513). 	76
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25924 - certificato il 2 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 1463/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in località Podere Rasina nel comune di Montalcino (SI) - Richiedente: Azienda Agricola La Rasina. 	80
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25925 - certificato il 2 gennaio 2023 Pratica SIDIT 2062/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso privato dal Torrente Oriato nel comune di Sarteano (SI). 	84
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25930 - certificato il 2 gennaio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Radda in Chianti per il mantenimento degli scarichi RCHSR01, RCHSR03 e RCHSR06. Pratica SiDIT n. 4233/2022. 	88
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25931 - certificato il 2 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 1797/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da due pozzi in località Lupompesi nel comune di Murlo (SI). Richiedente: Società Agricola Belcano Srl. 	94
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25935 - certificato il 2 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3569 - Pratica SIDIT n. 5311/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pescaglia (LU). 	99
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore 	

DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25937 - certificato il 2 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in loc. Incisa del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di cantiere provvisorio. Pratica SiDIT 4512/2022.	106
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 25957 - certificato il 2 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 1494/2018 - L.R. 77/2016 - Concessione per due attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fosso Vetricella (TC15492), di cui uno con condotta per allaccio alla fognatura comunale e uno con coppia di tubi per collegamento alla cen- tralina del gas metano, in prossimità della Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Km 222, nel comune di Scarlino (GR).	112
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25970 - certificato il 2 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area dema- niale del corso d'acqua denominato Fosso Maramocco, Località Guardavalle in Comune di Torrita di Siena per scarico esisten- te. Pratica SiDIT 5234/2022.	121
.....	
DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25971 - certificato il 2 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Decadenza della concessione sul corso d'acqua denominato Torrente Salarco, in Loc. Ponte del Porticciolo, nel Comune di Montepulciano (SI), utilizzato con un saliscendi sulla sponda sinistra del suddetto corso d'acqua. Pratica SiDIT 8882/2019.	126
.....	
DECRETO 30 dicembre 2022, n. 25972 - certificato il 2 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Campora, in loc. Montallo nel Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR) per l'esecuzione di interventi di ripristino viadotto. Pratica SiDIT 4485/2022.	130
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 26008 - certificato il 3 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 1735/2020 - Rinnovo e Variante sostanziale della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI), rilasciata con atto di concessione n. 15 del 02/02/2005 dall'Amministrazione Provinciale di Siena.	137
.....	

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23 - Data adozione: 02/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua nel Comune di Casole d'Elsa per il mantenimento degli scarichi IDL Pievescola CAESR04, Il Merlo CAESN02, Il Merlo 2 CAESN05. Pratica SiDIT n. 4148/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028989

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4148/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 411543 del 28/10/2022 presentata dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, con allegate le Dichiarazioni asseverate per le opere in oggetto, trasmesse in formato digitale e a firma dell’ing. Ticcianti Michela, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n. 534;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni suddette si assevera la compatibilità idraulica delle occupazioni del demanio idrico delle seguenti opere:

- n. 12665 - scarico IDL Pievescola CAESR04 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 300, sul corso d’acqua denominato MV49698 affluente del Fiume Elsa, loc. Pievescola in Comune di Casole d’Elsa, presso la Particella 688 del Foglio 79, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- n. 12879 - scarico Il Merlo CAESN02 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 200, sul corso d’acqua denominato MV49043, loc. Il Merlo in Comune di Casole d’Elsa, presso la Particella 130 del Foglio 5, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- n. 12880 - scarico Il Merlo CAESN05 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 300, sul corso d’acqua denominato MV49043, loc. Il Merlo in Comune di Casole d’Elsa, presso la Particella 130 del Foglio 5, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

PRESO ATTO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 8336 del 30/08/2016 è stato adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale relativo anche alla suddetta opera n. 12665 - scarico IDL Pievescola CAESR04;
- con Decreto Dirigenziale n. 9812 del 07/07/2017 è stato adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale relativo anche alle suddette opere n. 12879 scarico Il Merlo CAESN02 e n. 12880 scarico Il Merlo CAESN05;

RICHIAMATE:

- la nota Prot. n. 0432234 del 11/11/2022 con cui lo scrivente Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, ed ha richiesto i versamenti delle somme dovute ai fini della regolarizzazione dell'occupazione demaniale;
- la nota Prot. n. 0450010 del 21/11/2022 con cui lo scrivente Ufficio ha trasmesso una rettifica alla nota suddetta ed ha richiesto i versamenti degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 60/2016, e delle spese di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.e.i.;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 5905/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle

opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto

all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. del 30/12/1971, n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210998495322 del 15/09/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- Euro 642,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 642,60 a titolo di primo canone concessorio, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 321,30 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione, mediante versamento sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV49698 affluente del Fiume Elsa, loc. Pievescola in Comune di Casole d'Elsa, presso la particella 688 del Foglio 79, con l'opera n. 12665 - scarico IDL Pievescola CAESR04 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 300;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV49043, loc. Il Merlo in Comune di Casole

d'Elsa, presso la particella 130 del Foglio 5, con l'opera n. 12879 - scarico Il Merlo CAESN02 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 200;

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV49043, loc. Il Merlo in Comune di Casole d'Elsa, presso la particella 130 del Foglio 5, con l'opera n. 12880 - scarico Il Merlo CAESN05 Collettore di fognatura nera-mista PVC Diametro mm. 300;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del 01/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a Euro 642,60 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 e ss.mm.ii., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@pec.fiora.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 28 - Data adozione: 02/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Giglio, Località Stelo e Paradiso in Comune di Montevarchi (AR) per attraversamento sommergibile. Pratica SiDIT 64/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028999

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", e in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R dell'08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 22 del 03/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio risulta la Delibera n. 8758 del 06/09/1983 della Regione Toscana, avente ad oggetto "Lavori di costruzione di un guado sommergibile in tubi di cemento Ø 100 cm. attraverso il Borro del Giglio fra le Località Stelo e Paradiso in Comune di Montevarchi", Pratica idraulica 349, a nome del richiedente Sig. Granelli Giorgio, tramite la quale si rilasciava al richiedente la concessione per una durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dal 06/09/1983, Identificativo Demanio n. I0000232;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio, con prot. n. 5962 del 09/01/2015 dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo, risulta un'istanza presentata dal Sig. Lorenzo Scacciaferro - in seguito anche Concessionario - i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite la quale veniva fatta richiesta di voltura per la suddetta Concessione e ad oggi il Sig. Lorenzo Scacciaferro risulta occupante senza titolo dell'area del demanio sopra descritta;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di:

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Giglio, Località Stelo e Paradiso in Comune di Montevarchi (AR), tra le particella 129 del Foglio 5 e particella 125 del Foglio 13 con l'opera n. 10198 - attraversamento sommergibile del Borro del Giglio;

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento;
- dovranno essere installati su entrambe le sponde del Borro del Giglio, idonei dispositivi di interdizione al transito sul guado affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal concessionario, vi possa accedere;
- a porre in essere un adeguato piano di manutenzione dell'attraversamento che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la funzionalità idraulica del guado, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- essendo a conoscenza che l'attraversamento è soggetto a periodici allagamenti, assumerà tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 1 Gennaio 2016 la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Richiedente ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 16,00 a titolo di rimborso dell'imposta di bollo virtuale sul presente atto che sarà assolta a cura dell'Amministrazione regionale, anticipata dal Concessionario tramite Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, identificativo marca da bollo n. 01211439232579 del 13/12/2022;
- € 85,68 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 275,00 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, annualità 2016 e 2021, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 138,00 pari al 20 per cento del corrispettivo versato alla Provincia nei cinque anni antecedenti al 2016, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo;
- € 750,00 a titolo di canone non corrisposto di occupazione demaniale anni 2018, 2019 e 2020 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT 41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 85,68 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 42,84 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare al richiedente Sig. Lorenzo Scacciaferro, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per l'utilizzo di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Giglio, Località Stelo e Paradiso in Comune di Montevarchi (AR), tra le particella 129 del Foglio 5 e particella 125 del Foglio 13 con l'opera n. 10198 - attraversamento sommergibile;
3. di disporre che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), a decorrere dal 1° Gennaio 2016, con scadenza il 31 Dicembre 2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 85,68, secondo quanto riportato al p.to 4) dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. di notificare, tramite posta raccomandata, il presente atto all'interessata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

35ab73569ef9f7ecccc8633e36ce99f2214145858ea181b3450d7e5be4fbda52



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 36 - Data adozione: 02/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2559584 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 15569, in loc. Vado del Comune di Capolona per l'esecuzione di elettrodotto aereo a BT. Pratica SiDIT 3670/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028997

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3670/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 361988 del 23-09-2022 presentata da in nome e per conto della Società E-DISTRIBUZIONE SPA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Chiarenza Mario, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato Unico : Relazione – Planimetrie – Sezioni – Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 15569, in loc. Vado in Comune di Capolona, per l'esecuzione dell'opera n. 12324 - elettrodotto aereo a BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5247/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle

prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che E-distribuzione ha provveduto, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale (Aut. AdE n.133874/99);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 29/10/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 6,91 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1,73 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre dodicesimi del canone annuale riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 3,45 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J

0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-DISTRIBUZIONE SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 15569, in loc. Vado in Comune di Capolona, con l'opera n. 12324 elettrodotto aereo a BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5,85, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25864 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara nel Comune di Rufina per l'esecuzione di attraversamento con rete in fibra ottica staffata a ponte. Pratica SiDIT 5190/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028765

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATO il DPG.R n. 62 del 19/04/2019 "Accordo di Programma Semplificazione per la realizzazione del Progetto "Banda Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato";

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5190/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 487588 del 16-12-2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Planimetrie e disegni grafici illustrativi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Rufina nell'ambito del progetto "FTTH On Demand", interventi quali attraversamenti, scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Rufina nell'ambito del progetto "FTTH On Demand":

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara, in Comune di Rufina, presso la particella 99 del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera n. 13622 -Attraversamento con rete in fibra ottica staffata a ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 7141/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201715763699 del 26/10/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara , in Comune di Rufina, presso la particella 99 del Foglio 3 con l'opera n. 13622 -Attraversamento con rete in fibra ottica staffata a ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it ; .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25866 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di San Casciano in V.P. (FI), N.C.T. foglio n. 3 particella n.32 - Conc. 4396 SIDIT Pratica n. 174/2020 Proc. n.189/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028778

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza iscritta al prot. n. 298760 in data 01/08/2019, con la quale la Società Idealux Limited (C.F. 94131490487) avente sede a Londra, Albemarle Street W1S4HJ, in persona della procuratrice speciale sig.ra Nancy Diane Metha (i cui dati anagrafici sono precisati nel disciplinare allegato al presente decreto) giusta procura in data 3/2/2006 sottoscritta dal legale rappresentante Stephen Ashley Corner (cui dati anagrafici sono precisati nel disciplinare allegato al presente decreto), ha richiesto la concessione di acque pubbliche per uso civile mediante il pozzo esistente nel comune di San Casciano in Val di Pesa su terreno censito al foglio di mappa n.3 particella 32 di proprietà della società medesima;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/04/2022 come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi del R.D. 1775/1933 artt. 8 e 95, si è tenuta il giorno 12/05/2022, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza a firma del Geol. Dott. Piero Bettini (n.603 Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 26/09/2022 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2.950 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,09 l/s, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 247,58 ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933; €. 41,26 quale canone relativo all'anno 2022 (rateo pari a due mensilità);
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00, mediante bonifico bancario e sul presente atto di € 16,00 mediante marca contrassegno;
- in data 19/12/2022, in persona della procuratrice speciale, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016; per le finalità inerenti la concessione ha eletto domicilio in Firenze viale Lavagnini 13;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche per uso civile, in favore della società Idealux Limited (C.F. 94131490487) con sede a Londra Albemarle Street W1S4HJ e con domicilio legale eletto in Firenze viale Lavagnini 13, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 3 p.lla 32 di proprietà della società medesima;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 19/12/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 il canone di concessione, nell' importo aggiornato in base alla DGR 1219 del 2/11/2022, è definito in €. 262,01;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

f2ae7b2402cb5d0da37f5b4435a70e1e28ac38cbdd64da3525e5fce618699d0f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25868 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica n° 2549, SIDIT n°1255/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per realizzare alcuni tratti della nuova rete fognaria di Gramolazzo - ramo di Gorgigliano, in località Gorgigliano nel Comune di Minucciano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028805

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata da GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 153325 del 07/04/2021, perfezionata con pec del 28/06/2021 prot. n°267617, del 28/09/2021 prot. n° 0375017 e del 12/10/2022 prot. n° 0387918, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, a firma dell’Ing. Giovanni Capraro iscritto all’ordine degli ingegneri di Massa Carrara al n° 928, costituita dai seguenti elaborati:

- tav.1 Particolari attraversamenti e parallelismi
- planimetria interferenze reticolo 79/2012
- relazione tecnica integrativa
- tav.1 Planimetria interferenze su tratti esistenti
- tav.2 integrazione particolari parallelismi, attraversamenti e scarichi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di alcuni tratti di una nuova fognatura in PVC SN8, a partire dalla zona del campo sportivo fino al depuratore di Gorfigliano nel Comune di Minucciano (LU); il nuovo tratto di fognatura andrà ad interferire con il reticolo idrografico di cui alla L.R.79/2012 e pertanto dovranno essere autorizzati due nuovi parallelismi e concessionati due nuovi attraversamenti;

I parallelismi nuovi da autorizzare sono i seguenti:

P1) condotta in PVC DN315 posizionata nella fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda del corso d'acqua TN17184 e TN17471 per una lunghezza di circa 50ml,

P2) condotta in PVC DN315 posizionata nella fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda del corso d'acqua TN16925 per una lunghezza di circa 30ml;

Gli attraversamenti nuovi da concessionare sono i seguenti:

A1) attraversamento al di sopra del canale tombato TN17044, mediante una tubazione in PVC DN315

A2) attraversamento al di sopra del canale tombato TN15430, mediante una tubazione in PVC DN315

PRESO ATTO che per l'intera rete, costituita in parte da tubature esistenti (22-23-25-3-8-18) e in parte da collettori esistenti, da prendere in consegna da parte di Gaia (9- 2-19-17-15-14-13), sono presenti le seguenti interferenze già esistenti da regolarizzare:

22) attraversamento al di sotto del canale tombato TN17499 mediante una tubazione in PVC DN250,

23) attraversamento al di sotto del canale tombato TN17499 mediante una tubazione in PVC DN250

25) attraversamento al di sotto del canale tombato TN17499 mediante una tubazione in PVC DN250

3) attraversamento staffato a ponte esistente del canale TN17499 mediante una tubazione in PVC DN250

8) attraversamento al di sopra del canale tombato TN16233 (nella Tav.1 è indicato erroneamente TN 18110) mediante una tubazione in PVC DN315

9) attraversamento al di sopra del canale tombato TN16047 mediante una tubazione in PVC DN250,

2) n.2 attraversamenti staffati a ponte esistente del canale TN 15469 mediante due tubazioni in PVC DN315 e PEAD DN110

18) attraversamento al di sopra del canale tombato TN15193 mediante una tubazione in PVC DN350

19) n.2 attraversamenti al di sopra del canale tombato TN15193 mediante due tubazioni in PVC DN250 e PEAD DN180

17) n.2 attraversamenti staffati a ponte esistente del canale TN 15152 mediante due tubazioni in PVC DN250 e PEAD DN180

15) attraversamento al di sopra del canale tombato TN14965 (nella Tav.1 è indicato erroneamente 14883) mediante una tubazione in PEAD DN180

14) attraversamento al di sopra del canale tombato TN14883 mediante una tubazione in PVC DN200,

13) n.2 attraversamenti al di sopra del canale tombato TN14869 mediante due tubazioni in PVC DN200 e PEAD DN110

PRESO ATTO che i parallelismi esistenti da autorizzare in sanatoria sono i seguenti:

24) condotta in PVC DN250 posizionata nella fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda del corso d'acqua TN17499 per una lunghezza di circa 31ml 2/5

4) condotta in PVC DN250 posizionata nella fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda del corso d'acqua TN17499 per una lunghezza di circa 59ml

5) condotta in PVC DN250 posizionata nella fascia di rispetto di 10m dal ciglio di sponda del corso d'acqua TN17471 (nella Tav.1 è indicato erroneamente 17499) per una lunghezza di circa 22ml

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono state asseverate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che con legge regionale 50/2021 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato che hanno comportato la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e GAIA S.p.a.;

CONSIDERATO che all'art. 4 del citato accordo è previsto che le occupazioni di area demaniale da parte delle Società, a seguito di presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato circa la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono rilasciate nella forma semplificata stabilita nella legge sopra richiamata;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle leggi regionali 57/2017 e 50/2021 l'occupazione di aree del demanio idrico accertate nell'ambito degli accordi con gli Enti gestori, non si applicano le sanzioni amministrative fatte, salvo comunque il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati, che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il codice SIDIT n° 1255/2022 ed il codice locale n°2549;

PRESO ATTO che in data 12/10/2022 (prot. 0387918) GAIA S.p.a. ha inoltrato la distinta dei bonifici relativi a:

-€ 4.560,00 di deposito cauzione

-€ 4.641,92 di imposta regionale più' interessi legali (anni 2016,2021 e 2022)

-€ 160,00 di rateo canone 2021

-€ 4.080,00 di canone 2022

-€ 25.689,12 di indennità pregresse più' interessi legali (anni 2016-2021)

PRESO ATTO che in data 20/12/2022 (prot. 0492055) GAIA S.p.a. ha inoltrato la distinta dei bonifici relativi ai seguenti importi, ad integrazione dei precedenti, in seguito alla pubblicazione della delibera regionale n. 1219 del 02/11/2022 *“Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”*:

€ 301,04 di canone demaniale

€ 323,76 di cauzione

€ 2.270,52 di imposta regionale 2022

€ 1.773,59 di spese di registrazione;

PRESO ATTO che la società ha pagato l'imposta di bollo di 16,00 €, per il presente atto, in modo virtuale (autorizzazione n.18493 del 01.02.2005);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e GAIA S.p.a. (Concessionario);

DATO ATTO che nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI

la società GAIA S.p.a.:

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione;

- è obbligata, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- è tenuta ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- è tenuta a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuta a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESCRIZIONI INERENTI LE FASI DI LAVORAZIONE

- durante l'esecuzione dei lavori autorizzati che dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto, non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati. L'accesso alle aree di lavoro in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona, dovrà essere regolato in base ad un piano di sicurezza e di monitoraggio che GAIA S.p.a. dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

- deve essere data comunicazione a questo Settore la data di avvio dei lavori, unitamente al nominativo, con relativo recapito telefonico, di uno o più responsabili di cantiere reperibili H24.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per l'uso delle aree demaniali, individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 11 "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", il canone che GAIA S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana è di € 4.883,76, comprensivo della riduzione del 20% prevista dall'art.29 del Regolamento regionale 60/R/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione per l'occupazione delle aree demaniali attraversate dai sopra menzionati attraversamenti (2 nuovi e 17 esistenti), in località Gorfigliano nel Comune di Minucciano (LU);
2. di stabilire che l'uso dell'area demaniale è quello individuato al punto 11. dell'Allegato A alla DGR 888/2017 "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" per il quale è previsto un canone annuo di € 4.883,76, comprensivo della riduzione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regionale 60/R/2016;
3. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
4. di stabilire che la presente Concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
5. di autorizzare GAIA S.p.a., ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, a realizzare i lavori, descritti negli elaborati allegati all'istanza inoltrata, necessari per realizzare alcuni tratti della nuova fognatura in PVC SN8, a partire dalla zona del campo sportivo fino al depuratore di Gorfigliano nel Comune di Minucciano (LU);
6. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto;
7. di stabilire che GAIA S.p.a. dovrà osservare le prescrizioni elencate nelle premesse, sia per la conduzione del bene demaniale che per l'esecuzione dei lavori;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
10. di notificare il presente atto a GAIA S.p.a.;
11. di dare, altresì, atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25871 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1773/2019 (Proced. n. 4091/2022) - Concessione di area demaniale di mq 33.900 per uso campo di gara di pesca sportiva (tip. 2.5), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto. Concessionario: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica - Sez. Provinciale di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028873

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il d.lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la l.r. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la l.r. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la d.c.r.t. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la l.r. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la l.r. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il d.p.g.r. 60/R/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, in seguito “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la l.r. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il d.p.g.r. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO l’art. 1, comma 1, della l.r. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

PRESO ATTO che la Provincia di Grosseto, con atto dirigenziale n. 4885/2006, ha istituito un campo di gara permanente per la pesca sportiva sul Fiume Ombrone, nella sponda destra orografica, nel tratto compreso tra Ponte d’Istia e località La Steccaia, nel comune di Grosseto;

VISTA la determinazione n. 1550 del 25/05/2012 della Provincia di Grosseto, con la quale l’Associazione Pesca Sportiva, affiliata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, è stata nominata vincitrice del bando (approvato con determina n. 768/2012) per l’assegnazione del campo di gara permanente per la pesca sportiva sul fiume Ombrone, nel tratto fluviale compreso tra Istia Ponte e La Steccaia, per uno sviluppo di circa ml 2000 nel comune di Grosseto;

VISTA la determinazione n. 806 del 15/03/2013 della Provincia di Grosseto, con la quale è stata rilasciata all’Associazione Pesca Sportiva, affiliata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la concessione demaniale per campo di gara per la pesca sportiva lungo la sponda in destra idraulica nel fiume Ombrone, in località Istia d’Ombrone nel comune di Grosseto, avente uno sviluppo di ml 2000, con durata di un anno a partire dalla data della determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 19/12/2016 avente ad oggetto: “Approvazione e formalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, dell’accordo con la Provincia di Grosseto.” con la quale è stabilita la successione della Regione nei rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni caccia e pesca nel mare e nelle acque interne, ed in particolare il punto 6.6 che cita testualmente: “La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Grosseto, nella convenzione “per la gestione del campo di gara sul fiume Ombrone, tratto ubicato nel comune di Grosseto istituito con atti n. 4885/2006 e 768/2012”, stipulata il 15 maggio 2013. La convenzione scade il 15 maggio 2019 e non comporta costi a carico del soggetto pubblico competente per la funzione....”.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10935 del 26/07/2017 del Settore Genio Civile Toscana Sud, con il quale è stata rilasciata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Associazione Sportiva Sezione Provinciale di Grosseto la concessione demaniale che interessa i terreni lungo la sponda destra del fiume Ombrone in località Istia d’Ombrone, censiti come demanio non particellato, adiacenti alle particelle 872-875-648-202-42-41-173 del foglio 76, dal 01/01/2016

al 15/05/2019 e l'autorizzazione all'esecuzione di adeguamenti del campo gara di pesca sportiva alle esigenze dei diversamente abili;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6645 del 17/04/2019 con il quale il Settore Attività Faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare ha approvato la convenzione per la gestione dei campi di gara di pesca sportiva per l'anno 2019;

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 0324313 del 29/08/2019 con la quale il Settore Attività Faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare ha comunicato alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in risposta all'istanza di rinnovo trasmessa da questa in data 15/03/2019 e acquisita con nostro prot. n. 119483 della stessa data, la conferma della gestione del campo di gara sul fiume Ombrone per l'annualità 2019, trasmettendo altresì le prescrizioni del Genio Civile Toscana Sud riguardanti gli aspetti idraulici della gestione dell'area (prot. reg. n. 0169905 del 18/04/2019), come prescritto dagli artt. 6 e 7 della D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018;

VISTA l'istanza di concessione presentata dall'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica – Sez. Provinciale di Grosseto (affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ricci Giampaolo, con sede legale in via Parini 7/H, Grosseto, affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva, c.f. 01260340532, acquisita agli atti del Settore con prot. 278455 del 12/07/2022;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, trasmessa al richiedente con prot. n. 0291547 del 21/07/2022;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fiume Ombrone, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione della Regione Toscana di cui alla L.R. 79/2012 con codici TS60166, TS60442, TS60607, TS60647 e TS61015, risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii. e che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiedente, per l'utilizzo dell'area come campo di gara, ha regolarmente corrisposto gli importi dovuti;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0295720 del 25/07/2022, e la successiva rettifica, prot. n. 0479189 del 12/12/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti,

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

1. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento,

salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

2. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
3. sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
4. rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
5. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
6. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
7. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
8. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

9. si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
10. rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto e dall'uso delle opere;
11. dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
12. è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, le varianti, le modifiche e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
13. le responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento degli eventi organizzati dal richiedente sono interamente a carico del richiedente stesso e non imputabili allo stato di manutenzione delle pertinenze fluviali, dell'argine e opere accessorie, la cui compatibilità all'utilizzo dei manifestanti deve essere accertata dal richiedente antecedentemente allo svolgimento dell'evento, tenendosi anche costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta diramati dal Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso;
14. è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

15. dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni tecniche che vengono di seguito specificate:

- non dovranno essere realizzate strutture stabili di qualunque genere e natura ad una distanza inferiore ai 10,00 ml dal ciglio di sponda del corso d'acqua interessato dalla concessione o dal piede dell'argine dello stesso, se materializzato;
- non dovrà essere alterata la sezione idraulica del corso d'acqua;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art.96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano." ;
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, bensì bonificare eventuali siti riscoperti;
- la realizzazione di strutture di qualunque tipo e di qualunque materiali, anche provvisorie dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Settore, previa presentazione di istanza con adeguata documentazione tecnica;
- i lavori che in qualsiasi modo interessassero l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti, previa autorizzazione dello scrivente Settore, in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini bagnati;
- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo delle aree solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria piena responsabilità;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per la durata massima di nove anni;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la stessa si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il

richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore di associazioni sportive dilettantistiche non a scopo di lucro;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per l'utilizzo di aree demaniali per uso pubblica utilità o destinato ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi (tip. 2.5) è pari a € 214,20 (duecentoquattordici/20), determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022 e decurtato del 20% ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

CONSIDERATO che il concessionario è un'associazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e pertanto è esente dal pagamento dei bolli ai sensi dell'art. 27-bis dell'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo";

ACCERTATO che il versamento di € 500,00, effettuato dal richiedente in data 05/07/2017 a favore della Regione Toscana a titolo di deposito cauzionale per la concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 10935 del 26/07/2017, scaduta in data 15/05/2019, rimane depositato per l'importo di € 214,20, determinato ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente:

- ha provveduto al versamento degli oneri istruttori relativi alla procedura di concessione di aree, per un importo pari ad € 100,00;
- ha provveduto al versamento degli indennizzi per il periodo 2019 – 2022, per un importo complessivo di € 814,20;
- ha costituito un deposito cauzionale di € 214,20, pari a una annualità del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica – Sez. Provinciale di Grosseto, con sede legale in via Parini 7/H, Grosseto, c.f. 01260340532, affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva, la concessione di area demaniale di mq 33.900 per uso campo di gara di pesca sportiva (tip. 2.5), in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto, lungo la sponda destra del fiume Ombrone, prospiciente il foglio 76 - particelle 875, 872, 648, 202, 173, 42, 41, così come rappresentata nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2031, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma, comunque, la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

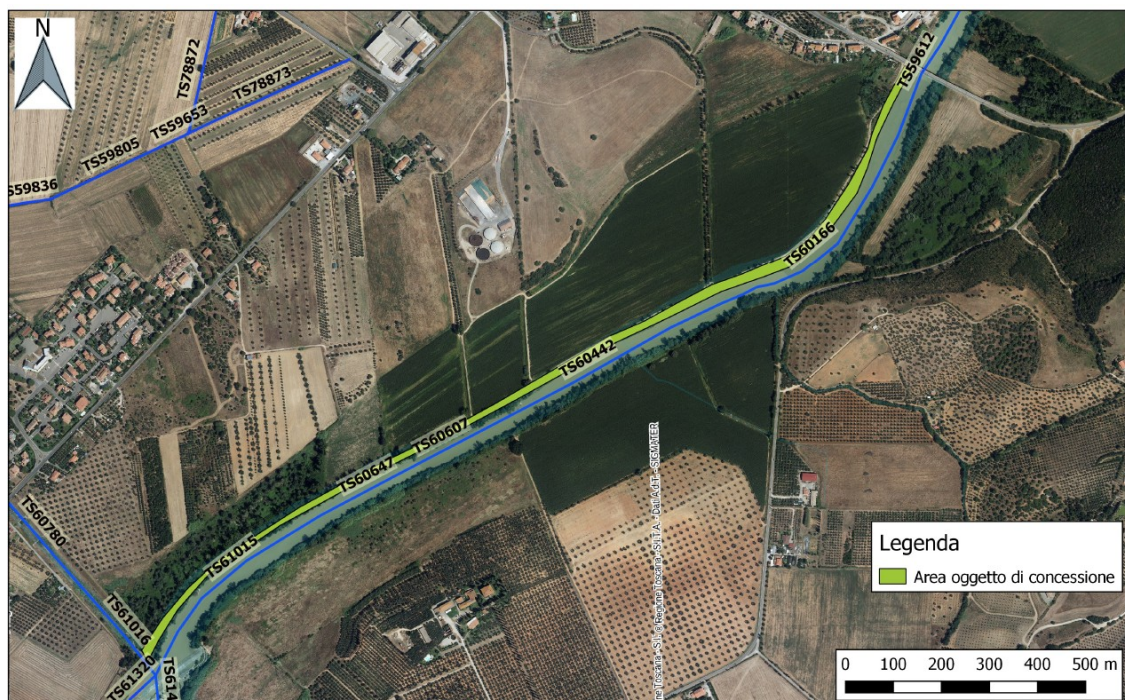
A

Cartografia

36a179d0be225f5aafba3a8bf13ca6071faa2b223a54c1836058aaff70d3fd3e

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 1773/2019 (Proced. n. 4091/2022) - Concessione di area demaniale di mq 33.900 per uso campo di gara di pesca sportiva (tip. 2.5), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto. Concessionario: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica – Sez. Provinciale di Grosseto.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25881 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3476/2022- Concessione di derivazione acque pubbliche da invaso ad uso agricolo, nel comune di Moteroni d'Arbia (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028921

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 325559 in data 23/08/2022 del Sig. Leonardo Priori in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Priori Soc. Semplice (C.F. 01249210525) con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Monteroni d’Arbia (SI), ad uso privato agricolo - Pratica SIDIT n. 3476/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Leonardo Priori allegato A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene dall’invaso denominato di villa canina tramite una tubazione a tenuta di superficie ed è individuato catastalmente nel Comune di Monteroni d’Arbia (SI) al foglio n. 28 particella n. 67 e 95;
- la portata media di concessione è di 0.15 l/sec per un fabbisogno di 5000 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Soc. Agricola Priori Soc. semplice entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad agricolo dall'invaso di Villa Canina nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI) al foglio n.28 particelle n.67 e n.95, tramite tubazione a tenuta - Pratica SIDIT n. 3476/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,15 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 5000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE
4fd40158a7bf80f4b6514c59bb0410889ac72db219596ac64a25001d570adab9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25882 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4102/2022 - Concessione di area demaniale di mq 915 per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo tratti del fosso del Maccalubrio (TS26635, TS26581) e del suo affluente privo di denominazione (TS26081), ed autorizzazione per taglio di vegetazione arborea e arbustiva lungo le pertinenze idrauliche dei fossi sopracitati e lungo le pertinenze (aree private) del fosso della Rilucia (TS27110, TS27313), in località Maccalubrio nel comune di Civitella Paganico (GR). Concessionario: L'Erica S.R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028923

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da L’Erica S.R.L., con sede legale in Paderno Franciacorta (BS), via Roma 92/94, C.F. 00223080532, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 414603 del 02/11/2022;

DATO ATTO che il progetto allegato all’istanza, redatto dal tecnico Dott. Agr. Fabio Ramazzotti e contenente la relazione tecnica e le planimetrie di intervento, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- taglio di vegetazione arborea e arbustiva nell’area demaniale di mq 915, in alveo di tratti del fosso del Macalubrio (TS26635, TS26581), del suo affluente privo di denominazione (TS26081), e nelle rispettive pertinenze idrauliche;
- taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze idrauliche di tratti del fosso della Rilucia (TS27110, TS27313);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n° 307160), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti del settore con prot. n. 452303 del 22/11/2022 (rif. prot. C6TS n° 6721 del 22/11/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

CONSIDERATO che:

- il taglio da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di aree demaniali, individuate nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. f), del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 458115 del 25/11/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe limitrofe;

DATO ATTO che, per l'occupazione dell'area assegnata dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le eventuali opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportati;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano...*";
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato divieto di transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione idraulica può essere rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori e non può avere durata superiore a tre anni;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori, il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale, ed i riferimenti della ditta esecutrice (nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse); inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicare la data di fine lavori e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per un massimo di dodici mesi dalla data di inizio dei lavori ed in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la stima effettuata dal tecnico Dott. Agr. Fabio Ramazzotti, allegata all'istanza di concessione, dalla quale risulta un valore medio di macchiatico di 0,80 €/q che, applicato ad una resa media di 400 q/ha, su una superficie di ha 00.09.15, fornisce un canone da corrispondere stimato in € 29,28;

CONSIDERATO quanto previsto dalla DGRT n. 888/2017, pur ritenuta congrua la stima effettuata dal tecnico suddetto, viene determinato in € 53,55 il canone demaniale minimo dovuto per l'uso taglio di vegetazione (tip. 8.3) sulla superficie di mq 915, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 02/11/2022;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di € 53,55;

- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art.1 comma 2, della L.R. 2/1971, nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di € 16,00 con F24 c/o Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo del 21/10/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a L'Erica S.R.L., con sede legale in Paderno Franciacorta (BS), via Roma n. 92/94, C.F. 00223080532, la concessione di area demaniale mq 915 per taglio in alveo di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo tratti del fosso del Maccalubrio (TS26635, TS26581) e del suo affluente privo di denominazione (TS26081), in località Maccalubrio nel comune di Civitella Paganico (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A"), per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;
2. di autorizzare, per il periodo indicato nel punto precedente, l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva nell'alveo dei tratti dei corsi d'acqua sopracitati e nella fascia di larghezza pari a 10 metri a partire dalle sponde degli stessi e di tratti del fosso Rilucia (TS27313, TS27110), così come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97, e 98 del R.D. 523/1904;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di dare atto che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

27e709f0dc26ff836469251319bda2a016b6d4e35822c9e2eed8baad5ab61ffd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25903 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo prelievo ubicato nel comune di Greve in Chianti (FI), N.C.T. foglio n. 148 particella n. 201 (ex 5) - SIDIT Pratica n. 434097/2020 Proc. n. 5499/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028777

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza iscritta al prot. 312791 del 08/08/2022 con la quale la società L’ORCIO A CA’ DI PESA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. con sede in Greve in Chianti (FI) Via San Martino in Cecione 12, ha richiesto la concessione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo mediante il pozzo esistente nel comune di Greve in Chianti (FI) su terreno censito al foglio di mappa foglio 148 particella 201 (ex 5) di proprietà della società medesima;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Greve in Chianti (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/10/2022 come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi del R.D. 1775/1933 artt. 8 e 95, si è tenuta il giorno 11/11/2022, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la documentazione tecnica allegata all’istanza a firma del Geol. Dott. Andrea Garuglieri (n.574 Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 12/12/2022 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.210 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,04 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 82,17 ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha versato €.82,17 quale canone per l'annualità 2023, ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00, e sul presente atto di € 16,00 mediante bonifico bancario;
- in data 16/12/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società L'ORCIO A CA' DI PESA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede a Greve in Chianti (FI) Via San Martino in Cecione 12, per uso agricolo, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune di Greve in Chianti (FI) in terreno censito nel N.C.T. al foglio di mappa foglio 148 particella 201 (ex 5) di proprietà della società medesima;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 25/11/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 82,17;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

425ee24c3725b1678c7531f613a7a227ebc5c7b68be1d07a02618fe648bb5863



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25907 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale per scarico di acque reflue industriali in cls diam. cm. 40, nel corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Località Castellina Scalo nel Comune di Monteriggioni (SI). Pratica SiDIT 8618/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028829

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. n. 22 del 3/3/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dello scrivente Ufficio risulta la documentazione della Provincia di Siena relativa alla richiesta di "Immissione di scarico di fognatura bianca e nera sul Torrente Staggia, in Loc. Castellina Scalo nel Comune di Monteriggioni (SI)", della Ditta Manetti Sergio, Pratica I.D. n. 11642/68 RT - Pratica O.I. n. 222, autorizzata con Decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Siena n. 11642 del 14/09/1968, di durata trentennale e scadenza al 13/09/1998;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 della stessa legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta:

- scarico di acque reflue industriali in cls diam. cm. 40, nel corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Località Castellina Scalo nel Comune di Monteriggioni (SI);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0292514 del 21/07/2022 il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Ditta Sardelli Lorenzo S.r.l., P.IVA e C.F. 00669380529, con sede in via Italia n. 36 - 53032 Loc. Castellina Scalo, Monteriggioni (SI) - di seguito denominato Concessionario - un sollecito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, della suddetta occupazione dell'area del demanio idrico, comunicando altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento d'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che con note prot. n. 292734 del 21/07/2022 e n. 309873 del 04/08/2022, il Concessionario ha dichiarato di non occupare alcuna area del demanio idrico con scarico sul Torrente Staggia, trasmettendo altresì una

documentazione fotografica dell'area interessata dal suddetto corso d'acqua e limitrofa al lotto di proprietà;

CONSIDERATO che da sopralluogo effettuato in data 25/08/2022 dal personale del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore è emersa la presenza di un manufatto costituito da un tubo in cls di diametro circa cm. 40, sulla sponda sinistra del Torrente Staggia, in prossimità del lotto di proprietà del Concessionario - rif. catastali Foglio n. 1 Particella n. 104 - nel punto in cui a suo tempo fu autorizzato lo scarico di che trattasi, e che durante lo stesso sopralluogo è stata rilevata la mancanza di qualsiasi protezione di sponda a valle dello scarico, in difformità rispetto agli elaborati grafici allegati all'istanza originaria, con conseguente graduale erosione della scarpata fluviale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0366064 del 27/09/2022 il suddetto Settore regionale, nel trasmettere al Concessionario le risultanze del suddetto sopralluogo, ha comunicato la necessità di provvedere, a proprie cure e spese, ad un intervento di consolidamento e di protezione di sponda, a valle dello scarico in oggetto, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, al fine di evitare probabili franamenti di sponda, oltre a sollecitare la regolarizzazione dell'occupazione demaniale, ai sensi della L.R. 77/2016;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0492231 del 20/12/2022 il Concessionario ha trasmesso le attestazioni di pagamento delle somme dovute ai sensi della L.R. 77/2016, e comunicato la piena volontà a provvedere all'intervento necessario nella scarpata fluviale, manifestando altresì la momentanea difficoltà a reperire personale tecnico e imprese disponibili ad effettuare in tempi brevi l'istanza di autorizzazione e l'intervento suddetto;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che è stata valutata la sussistenza delle condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- a provvedere, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, ad un intervento di consolidamento e di protezione di sponda, a valle dello scarico in oggetto, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, al fine di evitare probabili franamenti di sponda;
- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione dell'opera in oggetto, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica dell'opera, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la

preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, l'opera in oggetto potrebbe essere soggetta a periodici allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori dell'opera, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale, e a provvedere alla sorveglianza dell'opera in oggetto e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute

intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 30/12/1971, n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Concessionario ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla Provincia;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata anticipata dal Concessionario, come di seguito specificato;

PRESO ATTO che con note prott. n. 0492231 del 20/12/2022 e n. 0494475 del 20/12/2022 il Concessionario ha trasmesso, ai fini del procedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione di suoli del demanio idrico ai sensi della L.R. 77/2016, l'attestazione dei seguenti pagamenti:

- Euro 860,00 a titolo di canoni concessori non corrisposti di occupazione demaniale per gli anni 2016, 2018 e 2020, mediante versamento del 10/10/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 270,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero (pari a n. 1 annualità riferita al canone di concessione dell'anno 2021), ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, mediante versamento del 10/10/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 295,00 a titolo di imposte regionali sulle concessioni statali sui beni del demanio idrico - ai sensi dell'art. 1 c. 2 L.R. 2/1971 e s.m.e.i., della L.R. 68/2016, degli art. 12 c. 1 L.R. 57/2017, art. 5 L.R. 74/2018 e art. 1 L.R. 93/2020 - computato nella misura ridotta corrispondente al 50% del canone di concessione, per le annualità 2016 e 2021, mediante versamento del 10/10/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580;
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo sul presente atto con marca cartacea identificativo n. 01210989375875 del 03/10/2022;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 8618/2019, procedimenti n. 8752/2019 e n. 7161/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2 comma 1 lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Ditta Sardelli Lorenzo S.r.l., P.IVA e C.F. 00669380529, con sede in via Italia n. 36 - 53032 Loc. Castellina Scalo, Monteriggioni (SI), la Concessione demaniale per:

- scarico di acque reflue industriali in cls diam. cm. 40, nel corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Località Castellina Scalo nel Comune di Monteriggioni (SI);
3. DI DISPORRE che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016, con scadenza al 31/12/2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa, e che il canone di ciascuna concessione è pari a Euro 289,17 secondo quanto riportato al punto 6.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/2017 e s.m.e.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente atto all'indirizzo pec: info@pec.sardellilorenzo.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 737 del 12-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25918 - Data adozione: 21/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO mediante un'opera di presa ubicata in località MASSOLINA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RIGNANO SULL'ARNO al foglio di mappa n. 12 particella n. 2 - Pratica SIDIT n. 411622/20 proc. 5326/22 (Interna n. 513)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028374

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 19/09/2022 prot. 354748, la SOC. AGR. MARCHESI FRESCOBALDI SRL, con sede in FIRENZE VIA S. SPIRITO 11, ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO, con derivazione che verrà effettuata in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO, mediante un'opera di presa ubicata in località MASSOLINA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RIGNANO SULL'ARNO al foglio di mappa n. 12 particella n. 2;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di RIGNANO SULL'ARNO per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/10/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 41 del 12/10/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 27/10/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 02/12/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 61.296 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 1,94 l/s metri cubi, destinata ad uso AGRICOLO).

- prelievo istantaneo massimo 9,00 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 58,00, ha versato €. 100,00 a titolo di oneri istruttori, €. 58,00 quale canone per l'anno 2022 e €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bollettino postale sul c.c.p. 1031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 15/12/2022, il Sig. FRESCOBALDI FRANCESCHINI MARINI LAMBERTO in qualità di legale rappresentante della Ditta SOC. AGR. MARCHESI FRESCOBALDI SRL, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della SOC. AGR. MARCHESI FRESCOBALDI SRL, con sede in FIRENZE VIA S. SPIRITO 11, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO , mediante un'opera di presa ubicata in località MASSOLINA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RIGNANO SULL'ARNO al foglio di mappa n. 12 particella n. 2;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2052;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 15/12/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 58,00;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

e242952ee93d77b8dff151ae7e79a3eb24b87e488e927b073e4a74e289c8b369



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25924 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1463/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in località Podere Rasina nel comune di Montalcino (SI) - Richiedente: Azienda Agricola La Rasina.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028955

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazione delle acque”
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “Legge di stabilità per l'anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 157270 in data 09/04/2022, con la quale il Signor Marco Mantengoli in qualità di Legale Rappresentante dell’ Azienda Agricola La Rasina - C.F. 00932480528 con sede legale in località Rasina nel comune di Montalcino (SI), ha fatto richiesta di concessione per la derivazione acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Rasina nel Comune di Montalcino (SI) ad uso agricolo – Pratica SIDIT n. 1463/2021;

VISTO il Decreto di autorizzazione alla ricerca n. 12850 in data 26/07/2021 rilasciato dalla Regione Toscana, all’Azienda Agricola La Rasina – Pratica SIDIT n. 1463/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dall’ Azienda Agricola La Rasina in data 24/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Rasina nel Comune di Montalcino (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. 104 P.lla 59 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1705418 Y= 4769630);
- l’uso richiesto è agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e succ. modifiche, ad esclusivo uso agricolo per l’irrigazione ed il trattamento di vigneti, oltre alle aree verdi circostanti il fabbricato di proprietà della Ditta richiedente, come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- la ditta ha richiesto una portata media di 0,095 l/sec per un volume annuo stimato in 3.000 metri cubi e picco massimo di 0,4 l/sec;

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota n. 3778 del 11-05-2021, ha espresso parere favorevole al prelievo.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Azienda Agricola La Rasina - C.F. 00932480528 con sede legale in località Rasina nel comune di Montalcino (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Rasina nel Comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo su terreno distinto in catasto dal Fg. 104 P.lla 59 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1705418 Y= 4769630) – Pratica SIDIT n. 1463/2021;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) dalla data del presente decreto;
3. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 79,28 salvo adeguamento di legge;
4. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
5. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

46fc0d8ff99b74f6317808234e384f56c038e832d662cf6b034c72c4b512ff6f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25925 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2062/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso privato dal Torrente Oriato nel comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028960

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 177568 in data 02/05/2022, la Signora Vannuzzi Lorena, i cui dati identificativi sono esplicitati nel Disciplinare allegato al presente decreto, ha fatto richiesta di concessione per derivazione acque pubbliche ad uso privato di acque superficiali dal corso d’acqua denominato Torrente Oriato nel comune di Sarteano (SI) – Pratica SIDIT n.2062/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Signora Vannuzzi Lorena in data 21/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene dal corso d’acqua denominato Torrente Oriato, in fregio alla Particella 36/37 del Foglio 63 del comune di Sarteano (SI) - Coordinate Gauss Boaga: X= 1734475 Y= 4763242 - come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarteano (SI) e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello privato di acque superficiali, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per irrigazione di orto privato ricadente nel terreno distinto in catasto dal Foglio 63 e P.lla 37 di cui viene irrigata solo una piccola porzione di circa 1.000 mq dove sono coltivate colture orticole ad uso familiare e qualche albero da frutta, come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza;

- la ditta ha richiesto una portata media di 0,05 l/sec, con picco massimo di 0,5 l/sec. ed un volume annuo stimato di 1.512 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e smi, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Signora Vannuzzi Lorena, i cui dati identificativi sono esplicitati nel Disciplinare allegato al presente decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione acque pubbliche ad uso privato di acque superficiali dal Torrente Oriato, in fregio alla Particella 36/37 del Foglio 63 del comune di Sarteano (SI) - Coordinate Gauss Boaga: X= 1734475 Y= 4763242 - come indicato nella planimetria allegata all'istanza;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,05 l/sec, con picco massimo di 0,5 l/sec. ed un volume annuo stimato di 1.512 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 30,60 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

bc4058d22d9e804d1eac153af55d87b17414eadf906ca035b48f7840997487a8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25930 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Radda in Chianti per il mantenimento degli scarichi RCHSR01, RCHSR03 e RCHSR06. Pratica SiDIT n. 4233/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029002

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016";

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."
- l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4233/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 417104 del 03/11/2022 presentata dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., C.F. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, con allegate Dichiarazioni asseverate in formato digitale a firma dell'Ing. Ticcianti Michela iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto n. 534;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- 12863 - RCHSR01 SCARICO IMHOFF LA CROCE - Comune di Radda in Chianti (SI) sul corso d'acqua denominato TS 147 affluente Fosso dei Frati, Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 125 del Foglio 59, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- 12865 - RCHSR03 SCARICO IDL RADDA IN CHIANTI - Comune di Radda in Chianti (SI) sul corso d'acqua denominato Fosso dei Frati, Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 154 del Foglio 60, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- 12866 - RCHSR06 SCARICO IMHOFF SELVOLE - Comune di Radda in Chianti (SI) sul corso d'acqua denominato Fosso del Deposito, Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 31 del Foglio 47, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 17492 del 29/11/2017. è stato adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale relativo alla prosecuzione degli scarichi delle acque reflue urbane;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 6018/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che le opere:

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravano il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravano il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, o altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione e agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi e i regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo e unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche e al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, e in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210998495366 del 15/09/2022.

DATO ATTO, infine, che il richiedente ha provveduto in data 13/12/2022, 15/12/2022 e 16/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 642,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN: IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 642,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al canone annuale di € 214,20 per ognuno dei beni in concessione riferito all'annualità 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN: IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 321,30 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN: IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 16,00 a titolo di rimborso dell'imposta di bollo, assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210998495413 del 15/09/2022, per la copia conforme dell'atto di concessione al fine della registrazione da parte della competente Agenzia delle Entrate;
- € 244,19 a titolo di imposta di registro del decreto di concessione presso l'Agenzia delle Entrate, calcolato nella misura del 2% del canone complessivo, effettuato mediante modello F24.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., C.F. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via Mameli, n. 10, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato TS 147, Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 125 del Foglio 59, con l'opera n. 12863 - RCHSR01 SCARICO IMHOFF LA CROCE - Comune di Radda in Chianti (SI);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Frati, Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 154 del Foglio 60, con l'opera n. 12865 - RCHSR03 SCARICO IDL RADDA IN CHIANTI - Comune di Radda in Chianti (SI);

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Deposito , Comune di Radda in Chianti, presso la Particella 31 del Foglio 47, con l'opera n. 12866 - RCHSR06 SCARICO IMHOFF SELVOLE - Comune di Radda in Chianti (SI);
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dal 1° Gennaio 2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 642,60, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@pec.fiora.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25931 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1797/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da due pozzi in località Lupompesi nel comune di Murlo (SI). Richiedente: Società Agricola Belcano Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028957

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazione delle acque”
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 213016 in data 14/05/2021, con la quale il Signor Meoni Giulio in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Belcano Srl - C.F. 00520150525 - con sede legale a Murlo (SI), ha fatto richiesta di concessione per la derivazione acque pubbliche sotterranee da due pozzi ubicati in località Lupompesi nel Comune di Murlo (SI) ad uso agricolo– Pratica SIDIT n. 1797/2021;

VISTO il Decreto di autorizzazione alla ricerca n. 15158 del 03/09/2021 rilasciato dalla Regione Toscana, alla Società Agricola Belcano Srl;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di rinnovo, della concessione di derivazione acque pubbliche, sottoscritto della Società Agricola Belcano Srl in data 10/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il Pozzo 1 è ubicato nel Comune di Murlo (SI), su terreno distinto in catasto dal Foglio 33 P.lla 36 (Coordinate Gauss-Boaga: X=1694437 Y=4783346);
- il Pozzo 2 è ubicato nel Comune di Murlo (SI), su terreno distinto in catasto dal Foglio 33 P.lla 19 (Coordinate Gauss-Boaga: X=1694573 Y=4783622);

- l'uso richiesto è agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e succ. modifiche, per l'irrigazione di terreni destinati a mandorleto e nocciolo di proprietà della Ditta richiedente;
- la ditta ha richiesto una portata media di 0,63 l/sec per un volume annuo stimato in 20.000 metri cubi e picco massimo di 2,83 l/sec;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della relazione tecnica di fine lavori relativamente alla domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Belcano Srl - C.F. 00520150525 - con sede legale a Murlo (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione ad uso agricolo per derivazione di acque pubbliche sotterranee da due pozzi ubicati in località Lupompesi nel Comune di Murlo (SI), su terreni distinti in catasto dal Foglio 33 P.III 36 (Coordinate Gauss-Boaga: X=1694437 Y=4783346) e dal Foglio 33 P.III 19 (Coordinate Gauss-Boaga: X=1694573 Y=4783622) – Pratica SIDIT n. 1797/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,63 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 20.000 mc annui con picco massimo di 2,83 l/sec;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 103,35 salvo adeguamento;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

11fe28b4d2dffe2e8e655d3e4c7ac2ee92a9f2782958df80a031c471664e8e1c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25935 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3569 - Pratica SIDIT n. 5311/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Pescaglia (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028995

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 405567 del 25/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica 3569 e numero pratica SIDIT 5311/2022 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., avente sede legale in via G. Donizetti n. 16 nel Comune di Pietrasanta (LU) - C.F.:01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 676 rif. id n. 33F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 680 rif. id n. 33F09SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 682 rif. id n. 33F11SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 683 rif. id n. 33F12SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 685 rif. id n. 33F16SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 686 rif. id n. 33F19SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 687 rif. id n. 33F24SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 690 rif. id n. 33F31SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 692 rif. id n. 33F33SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 693 rif. id n. 33F35SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 695 rif. id n. 33F38SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 696 rif. id n. 33F39SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 698 rif. id n. 33F41SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Farnesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32061), Loc. Piegajo – Campo Sportivo, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615743.1 Y= 4867445.20, Fogli 52-59 in prossimità della particella 372;
- scarico in PVC , 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32871), Loc. Fiano Loppiglia, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614451.30 Y= 4865815.00, Foglio 63 Particella 978;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN33291), Loc. Torcigliano, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615209.90 Y= 4864617.20, Foglio 63 Particella 502;
- scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32870), Loc. Loppiglia, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614664.80 Y= 4865811.60, Foglio 63 Particella 134;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31528), Loc. Gello 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616350.50 Y= 4868963.50, Foglio 38 Particella 798;
- scarico in cemento, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31465), Loc. Celle, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616257.90 Y= 4879831.10, Foglio 39 Particella 857;
- scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32010), Loc. Piegajo Basso 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619979.00 Y= 4877514.40, Foglio 50 Particella 343;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Freddana (cod. TN34241), Loc. San Martino in Freddana, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615479.50 Y= 4862543.70, Foglio 71 Particella 491;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32063), Loc. Trebbio, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614543.20 Y= 4867487.70, Foglio 50 Particella 1020;
- scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN30327), Loc. Colognora 2, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1617383.305 Y= 4870891.555, Foglio 18 Particella 649;
- scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Solco della Fontana (cod. TN30517), Loc. Ripa 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618410.254 Y= 4871126.727, Foglio 22 Particella 176;
- scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31621), Loc. Gello 2, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616398.254 Y= 4869171.40, Foglio 38 Particella 654;
- scarico in cemento, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32045), Loc. Piegajo Basso, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 165147.50 Y= 4867503.20, Foglio 52 Particella 343;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 3569, pratica SIDIT n. 5311/2022 ;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 15/12/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per presentazione istanza con dichiarazione sostitutiva del 24/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 24/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 15/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.998,80 (euro duemilanovecentonovantotto/80) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.998,80 (euro duemilanovecentonovantotto/80) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.499,40 (euro millequattrocentonovantanove/40) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.187,54 (euro millecentottantasette/54) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 15/12/2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., avente sede legale in Via G. Donizzetti, n. 16 a Pietrasanta (LU) - C.F. 01966240465, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:
 - a) Scarico in PVC, 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32061), Loc. Piegajo – Campo Sportivo, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615743.1 Y= 4867445.20, Fogli 52-59 in prossimità della particella 372;
 - b) Scarico in PVC, 20 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32871), Loc. Fiano Loppeggia, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614451.30 Y= 4865815.00, Foglio 63 Particella 978;
 - c) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN33291), Loc. Torcigliano, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615209.90 Y= 4864617.20, Foglio 63 Particella 502;
 - d) Scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN32870), Loc. Loppeggia, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614664.80 Y= 4865811.60, Foglio 63 Particella 134;
 - e) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31528), Loc. Gello 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616350.50 Y= 4868963.50, Foglio 38 Particella 798;
 - f) Scarico in cemento, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31465), Loc. Celle, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616257.90 Y= 4879831.10, Foglio 39 Particella 857;
 - g) Scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32010), Loc. Piegajo Basso 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619979.00 Y= 4877514.40, Foglio 50 Particella 343;
 - h) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Freddana (cod. TN34241), Loc. San Martino in Freddana, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615479.50 Y= 4862543.70, Foglio 71 Particella 491;
 - i) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32063), Loc. Trebbio, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614543.20 Y= 4867487.70, Foglio 50 Particella 1020;
 - j) Scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN30327), Loc. Colognora 2, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1617383.305 Y= 4870891.555, Foglio 18 Particella 649;
 - k) Scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Solco della Fontana (cod. TN30517), Loc. Ripa 1, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618410.254 Y= 4871126.727, Foglio 22 Particella 176;

- l) Scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN31621), Loc. Gello 2, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616398.254 Y= 4869171.40, Foglio 38 Particella 654;
 - m) Scarico in cemento, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Pedogna (cod. TN32045), Loc. Piegajo Basso, nel Comune di Pescaglia (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 165147.50 Y= 4867503.20, Foglio 52 Particella 343;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'1/1/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.998,80 (euro duemilanovecentonovantotto/80), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'allegato a della D.G.R.T. n. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla regione toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del r.d. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25937 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in loc. Incisa del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di cantiere provvisorio. Pratica SiDIT 4512/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028984

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4512/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 441401 del 17.11.2022 presentata da Suisola Marco in nome e per conto del Condominio Piazza Mazzanti, 13, con sede legale in Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza Mazzanti, n. 13 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnica descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata e delle eventuali volumetrie che si intende realizzare e calcoli idraulici;
- Documentazione fotografica;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
- Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Incisa in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella del Foglio 19 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13187 - cantiere provvisorio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6353/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata

automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni - ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da

questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata assolta tramite modello F24 con codice tributo: 1552 in data 23/12/2022

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana di € 100,00 a titolo di primo canone concessorio mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la concessione ha validità di mesi 9 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare al Condominio Piazza Mazzanti, 13, con sede legale in Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza Mazzanti, n. 13 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, loc. Incisa in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella del Foglio 19 con l'opera n. 13187 - cantiere provvisorio;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec marcosuisolaamministrazionisrl@pec.net.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD****Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25957 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1494/2018 - L.R. 77/2016 - Concessione per due attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fosso Vetricella (TC15492), di cui uno con condotta per allaccio alla fognatura comunale e uno con coppia di tubi per collegamento alla centralina del gas metano, in prossimità della Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Km 222, nel comune di Scarlino (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028959

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

PRESO ATTO che la realizzazione dell’attraversamento del fosso Vetricella in subalveo con una coppia di tubi per collegamento alla centralina del gas metano in prossimità della Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Km 222 nel comune di Scarlino è stata autorizzata con repertorio n. 5894 del 26/05/1998 dalla Regione Toscana – Genio Civile di Grosseto a soggetto successivamente deceduto;

PRESO ATTO che allo stesso soggetto è stata rilasciata dalla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud, con atto di repertorio n. 6012 del 02/03/2000, l’autorizzazione, a sanatoria, alla realizzazione dell’attraversamento in subalveo del fosso Vetricella con condotta fognaria per allaccio alla fognatura comunale, posta in sponda sinistra, in prossimità della Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Km 222, nel comune di Scarlino;

INDIVIDUATI negli eredi del precedente concessionario, sig. Marrani Matteo e sig.ra Niccolini Marta, come identificati nell’allegato “A”, gli attuali utilizzatori dei beni demaniali sopraindicati;

CONSIDERATO che per le occupazioni demaniali suddette sono stati versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto e che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido a questa data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che il fosso Vetricella (TC15492) , riportato nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati i due attraversamenti del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 456316 del 23/11/2022 è stato richiesto al sig. Marrani Matteo e alla sig.ra Niccolini Marta di individuare il referente unico per i rapporti con il Settore competente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, e che in assenza di riscontro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta il referente sarebbe stato individuato d'ufficio;

RITENUTO di individuare nella sig.ra Niccolini Marta il referente unico per i rapporti con questo Settore, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo da parte degli intestatari della presente concessione;

RITENUTE le opere oggetto della presente concessione compatibili sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la concessione può essere rilasciata con decorrenza dal 01/01/2016, con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa ai richiedenti con prot. n. 45529 del 04/02/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dal 01/01/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della

scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per due attraversamenti in subalveo (tip. 11) ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 600,00, corrispondente all'importo di € 300,00 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 ad € 600,00, corrispondente all'importo di € 300,00 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- a partire dall'anno 2022 ad € 642,60, corrispondente all'importo di € 321,30 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219/2022, precisando che il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata;

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'uso di beni demaniali senza titolo concessorio, nel periodo 2011-2015, maggiorato del 20%, pari ad € 3.600,00;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art.1, comma 2, della L.R. 2/1971, nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marche da bollo n. 01202001393607 del 28/12/2022 e n. 01110819316917 del 01/08/2012);

DATO ATTO che i sigg.ri Marrani Matteo e Niccolini Marta sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al sig. Marrani Matteo e alla sig.ra Niccolini Marta, come identificati nell'allegato "A" ed individuando quale unico referente dei rapporti con il Settore la sig.ra Niccolini Marta, la concessione demaniale per due attraversamenti in subalveo (tip. 11) del fosso Vetricella (TC15492), di cui uno con condotta per allaccio alla fognatura comunale e uno con coppia di tubi per collegamento alla centralina del gas metano, in prossimità della Strada Provinciale Aurelia Vecchia, Km 222, nel comune di Scarlino (GR), così come rappresentati nell'elaborato cartografico facente parte integrale e sostanziale del presente decreto (allegato B);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che i Concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di cessazione e rinnovo della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Concessionari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Dati personali</i> 2370f6d196ecb51f8ed1914d1e3703be358b7509a2c17f0e8f53c2936af834e0
<i>B</i>	<i>Cartografia</i> 8580178bc1963b0cd83be29d61d293a37dd994470f67fb0053ca93b2488fb31d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25970 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Maramocco, Località Guardavalle in Comune di Torrita di Siena per scarico esistente. Pratica SiDIT 5234/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029000

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 22 del 3/3/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio risulta la Delibera n. 66804 del 24/04/2011 del Genio Civile della Provincia di Siena, avente ad oggetto "Lavori di Realizzazione di uno scarico di acque reflue assimilabili a domestiche fuori dalla pubblica fognatura – Richiesta autorizzazione SUAP Torrita di Siena 13075 del 20/10/2010", Pratica idraulica 1427 O.I., a nome della società richiedente Cassioli s.r.l., tramite la quale si rilasciava alla richiedente la concessione;

CONSIDERATO che la Società Noi della Notte s.r.l., C.F. 00975310525, con sede legale in Comune di Torrita di Siena, Località Guardavalle snc - in seguito anche Concessionario - a far data dall'anno 2021, a seguito di trasferimento del titolo di proprietà del relativo immobile e della modifica sostanziale dell'AUA ad esso riferito è subentrata quale titolare della suddetta concessione e ad oggi risulta occupante senza titolo dell'area del demanio sopra descritta;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di:

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Maramocco, Località Guardavalle in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 236 del Foglio 17 con l'opera n. 13649 - Scarico esistente sul Fosso Maramocco nel Comune di Torrita di Siena (SI);

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito

demaniale nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi e i regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito

decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo e unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo marca da bollo;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Richiedente ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia;

DATO ATTO, infine, che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 238,16 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, annualità 2021 e 2022, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

- € 246,33 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 246,33 a titolo di canone di occupazione demaniale dell'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di accordare al richiedente Noi della Notte s.r.l., C.F. 00975310525, con sede legale in Comune di Torrita di Siena, Località Guardavalle snc, la Concessione demaniale per l'utilizzo di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Maramocco, Località Guardavalle in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 236 del Foglio 17 con l'opera n. 13649 - Scarico esistente sul Fosso Maramocco nel Comune di Torrita di Siena (SI);
 3. di disporre che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dal 1° Gennaio 2016 e con scadenza il 31 Dicembre 2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 246,33, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC noidellanotte@wdpec.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25971 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Decadenza della concessione sul corso d'acqua denominato Torrente Salarco, in Loc. Ponte del Porticciolo, nel Comune di Montepulciano (SI), utilizzato con un saliscendi sulla sponda sinistra del suddetto corso d'acqua. Pratica SiDIT 8882/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029005

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare;

DATO ATTO che agli atti dello scrivente Ufficio risulta la pratica di autorizzazione alla costruzione di una saliscendi sulla sponda sinistra del Torrente Salarco, vicino al ponte del Porticciolo, in Loc. Ponte del Porticciolo, nel Comune di Montepulciano (SI), concessa con Decreto Prefettizio del 01/08/1918 alla Ditta Ciuffi Varo e Italo (di cui all’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante), per conto del Conte Bastogi Giovacchino, di durata trentennale e scadenza al 31/07/1948 - Identificativo Demanio n. 2573 GC - Pratica O.I. n. 361;

CONSIDERATO che l’opera sopra descritta comporta l’utilizzo di area demaniale del corso d’acqua denominato Torrente Salarco, in Loc. Ponte del Porticciolo, nel Comune di Montepulciano (SI), con un saliscendi sulla sponda sinistra del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che a seguito di verifiche è emerso che l’opera in oggetto non esiste più e che ciò presumibilmente si verifica da lungo tempo, indicativamente dalla metà degli anni ‘90;

PRESO ATTO quindi che la pratica in questione, passata di competenza dalla Provincia alla Regione a far data dal 01/01/2016, è stata erroneamente mantenuta in essere;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, per la concessione in oggetto non risultano dovuti alla Regione Toscana i canoni demaniali per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, né le imposte regionali sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021, 2022;

VISTO che dalla verifica tecnica-amministrativa effettuata è emerso che la suddetta concessione non ha più ragion d’essere;

STABILITO che è necessario attestare la decadenza della concessione in oggetto;

PRECISATO che, data la vetustà della concessione originaria, la pratica cartacea pervenuta allo scrivente Ufficio manca di alcuni dati, ragione per cui l’Allegato A al presente atto riporta solo in parte i dati anagrafici della Ditta concessionaria, in quanto gli unici dati disponibili, risultando in ogni caso identificato uno dei soggetti concessionari;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. l’Amministrazione procedente ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 8882/2019, procedimenti n. 9016/2019 e n. 6501/2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. la conclusione negativa del procedimento avviato e, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.P.G.R. 60/R/2016, la decadenza della concessione di suolo del demanio idrico sopra richiamata, rilasciata alla Ditta Ciuffi Varo e Italo, per conto del Conte Bastogi Giovacchino;
2. DI DARE ATTO che, per quanto illustrato in premessa, relativamente alla concessione suddetta non risultano dovuti i canoni demaniali relativi alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, né le imposte

regionali sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021, 2022;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
85c4c52ce85e7153d2b622e4d17cb7cccb5249de5caa3bb1a37240caa9c8479f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25972 - Data adozione: 30/12/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Campora, in loc. Montallo nel Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR) per l'esecuzione di interventi di ripristino viadotto. Pratica SiDIT 4485/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029009

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con nota prot. n. 450569 del 22/11/2022 questo Settore ha rilasciato nulla-osta per interventi di ripristino del viadotto autostradale sul Borro Campora, che avevano carattere di particolare urgenza ed è indispensabile per evitare ulteriori danni con conseguenze che potrebbero generare pericoli più o meno gravi per la pubblica e privata incolumità, in applicazione dell'art. 14 del DPGR 42/R del 25/7/2018;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4485/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 438678 del 16-11-2022 presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma della società S.A.G.I. srl, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Tavola 01_RIDR0001 – RELAZIONE TECNICA;
- Tavola 02_DIDR0002 – STATO ATTUALE;
- Tavola 03_RIDR0003 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- Tavola 04_DIDR0004 – COROGRAFIA;
- Tavola 05_DIDR0005 – PLANIMETRIA CATASTALE;
- Tavola 06_RIDR0006 – PIANO DI MANUTENZIONE.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro Campora, loc. Montallo in Comune di Laterina Pergine-Valdarno (AR), presso la particella 84 - 40 - 328 - 533 del Foglio 1 - 2 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13159 interventi di ripristino del viadotto autostradale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento

60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6324/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da

qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 02/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- €. 267,75 in data 02/12/2022 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 267,75 in data 02/12/2022 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 1.256,00 in data 02/12/2022 a titolo di canoni concessori pregressi, corrispondenti agli anni 2017 al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 2.131,30 in data 02/12/2022 a titolo di canone uso cantieristico per una durata di 18 mesi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 133,88 in data 02/12/2022 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via Bergamini, n. 50 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Campora, loc. Montallo in Comune di Laterina Pergine-Valdarno (AR), presso la particella 84 - 40 - 328 - 533 del Foglio 1 - 2 con l'opera n. 13159 interventi di ripristino del viadotto autostradale;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a €. 267,75 secondo quanto riportato al p.to 5.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: autostradeperlitaliad4firenze@pec.autostrade.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 824 del 21-12-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26008 - Data adozione: 29/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1735/2020 - Rinnovo e Variante sostanziale della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI), rilasciata con atto di concessione n. 15 del 02/02/2005 dall'Amministrazione Provinciale di Siena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028919

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.15 del 02/02/2005 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 02/02/2020 – Ex pratica 711;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 33928 in data 29/01/2020 presentata dal Sig. Francesco Vigni in qualità di legale rappresentante di Glaxo Smith Kline Vaccines srl (C.F. 00802020529) con la quale è richiesto il rinnovo di una concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da due pozzi individuati catastalmente nel Comune di Siena (SI), al foglio n. 12 particelle n. 178-122, ad uso civile - Pratica SIDIT n. 1735/2020, (ex pratica 711);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 07/03/22 n. 90226, con la quale il Sig. Francesco Vigni in qualità di legale rappresentante di GSK Vaccines srl, con sede in Siena Via Fiorentina 1, ha richiesto la rinuncia alla concessione per la captazione di acque pubbliche dal pozzo 1 nel comune di Siena (SI) nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n. 12 particella n. 178;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9106 del 13/05/2022 con il quale si accoglie la rinuncia alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo 1 ubicato nel comune di Siena foglio n.12 particella n.178, rilasciata dalla Provincia di Siena con la Disposizione Dirigenziale n. 15 del 02/02/2005;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 246663 in data 16/06/2022 del Sig. Francesco Vigni in qualità di legale rappresentante di Glaxo Smith Kline Vaccines srl, con la quale è richiesta la variante alla concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Siena (SI), al foglio n. 12 particella n.1182 (la quale ha soppresso e inglobato le particelle n.178 e n.122), ad uso civile - Pratica SIDIT n. 1735/2020, (ex pratica 711);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Francesco Vigni in qualità di legale rappresentate di Glaxo Smith Kline Vaccines srl, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota protocollo n. 333264 del 31.08.22, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime parere favorevole al rilascio della concessione;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Siena (SI), al foglio n. 12 particella n. 1182;
- la portata media di concessione è di 0,19 l/sec per un fabbisogno di 5184 mc annui;
- l'uso richiesto è civile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Glaxo Smith Kline Vaccines srl (C.F. 00802020529) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI), al foglio n.12 particella n.1182, tramite elettropompa sommersa, rilasciata con atto di concessione n. 15 del 02/02/2005 dall' Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 1735/2022, (ex pratica 711);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,19 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 5184 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte

integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9779505d8a100859bbba220ce0ce71c2d15255f5f8e494ebc54b527327944345

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**